



Bollettino
Anno IV - n. 6

Giugno 2009

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno IV - n. 6

Giugno 2009

Luglio 2009

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 REGOLAMENTI ISVAP	3
Regolamento n. 31 del 1 giugno 2009 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009) Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.....	5
Regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009 (G.U. n. 151 del 2 luglio 2009) Regolamento recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.....	16
1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	27
Provvedimento n. 2703 dell'11 giugno 2009 Autorizzazione di Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2009.....	29
Provvedimento n. 2704 dell'11 giugno 2009 Autorizzazione del conferimento, mediante scorporo, di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, e dell'azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, a favore di Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino	31
Decadenza di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni.....	31
Provvedimento n. 2705 dell'11 giugno 2009 Fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano e di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, in Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.....	33
Provvedimento n. 2706 del 12 giugno 2009 Autorizzazione a DZ BANK AG Deutsche Zendral-Genossenschaftsbank, con sede in Frankfurt am Main (Germania), ad assumere, attraverso Finassimoco S.p.A., con sede in Segrate (MI), le partecipazioni di controllo in Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni ed in Assimoco Vita S.p.A., anch'esse con sede in Segrate (MI).....	35
1.2.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209	37
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ed Alleanza Assicurazioni S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Alleanza Toro servizi assicurativi S.r.l.....	37
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	39
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE	41
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI	159

OMISSIS

OMISSIS

3.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	167
	3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	169
4.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART. 20, COMMA 4, L. 287/90).....	171
	Parere del 28 maggio 2009 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. della società BCC Vita S.p.a.	173
5.	ALTRE NOTIZIE	177
	5.1 MODIFICHE STATUTARIE	179
	5.2 TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	179
	Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, conseguente all'operazione di scissione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Nateus S.A. (già Naviga Mauretus N.V.) ad una nuova compagnia denominata Nateus N.V. e contestuale cambio di denominazione sociale della Nateus S.A. in Ethias S.A..	
	Trasferimento di portafoglio dalla Ethias Vie e dalla Ethias Droit Commun alla Ethias S.A..	180
	5.3 CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	181
	5.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA	182
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.	182

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 REGOLAMENTI ISVAP

Regolamento n. 31 del 1 giugno 2009 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009)

Regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali,

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II – Banca dati sinistri

- Art. 4 (Finalità della banca dati sinistri)
- Art. 5 (Trattamento dei dati)

Capo III – Modalità di organizzazione e funzionamento della banca dati sinistri

- Art. 6 (Obblighi di comunicazione delle imprese)
- Art. 7 (Modalità e termini di comunicazione dei dati)
- Art. 8 (Ricevimento, convalida e registrazione dei dati)

Capo IV - Consultazione della banca dati sinistri

- Art. 9 (Soggetti aventi diritto alla consultazione)
- Art. 10 (Organi giudiziari e pubbliche amministrazioni)
- Art. 11 (Imprese di assicurazione, CONSAP e UCI)
- Art. 12 (Modalità di consultazione da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni)
- Art. 13 (Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI)
- Art. 14 (Tracciatura delle consultazioni)

Capo V – Diritti degli interessati

- Art. 15 (Modalità di esercizio)

Capo VI – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 16 (Trasferimento dei dati)
- Art. 17 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008)
- Art. 18 (Abrogazioni)
- Art. 19 (Pubblicazione)
- Art. 20 (Entrata in vigore)

Elenco allegati

- Allegato 1 "Dati relativi ai sinistri"
- Allegato 2 "Condizioni e modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI"

Capo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore": l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) "banca dati sinistri": la banca dati istituita dall'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore;
 - c) "CONSAP": Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. in qualità di gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada;
 - d) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
 - e) "definizione": la conclusione del procedimento di trattazione di un sinistro curato da una impresa di assicurazione per pagamento o eliminazione senza seguito;
 - f) "Fondo di garanzia per le vittime della strada": il fondo costituito presso la CONSAP previsto dall'articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - g) "imprese di assicurazione italiane" o "imprese": le imprese aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 2 del decreto;
 - h) "interessati": le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o le associazioni cui si riferiscono i dati personali;
 - i) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - j) "sinistri": i sinistri relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore immatricolati in Italia;
 - k) "soggetti abilitati": le persone fisiche, incaricate dalle imprese di assicurazione in ragione della connessione con l'attività svolta su incarico delle stesse, abilitate a consultare i dati registrati nella banca dati sinistri;
 - l) "soggetti aventi diritto": gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia e le imprese di assicurazione;
 - m) "UCI": Ufficio centrale italiano.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione italiane che esercitano nel territorio della Repubblica italiana l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, anche qualora agiscano in veste di imprese designate per la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada di cui all'articolo 285 del decreto.

Capo II - Banca dati sinistri

Art. 4

(Finalità della banca dati sinistri)

1. La banca dati sinistri raccoglie i dati relativi ai sinistri attinenti i veicoli a motore immatricolati in Italia al fine di agevolare la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
2. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazioni obbligatoria per i veicoli a motore, le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca dati sinistri esclusivamente in relazione alla finalità di cui al comma 1.
3. Per agevolare il perseguimento della finalità di cui al comma 1, l'ISVAP può stipulare convenzioni-quadro con organi giudiziari e pubbliche amministrazioni di cui al comma 2.
4. La banca dati sinistri è organizzata in modo da consentire all'ISVAP, in relazione alla finalità di cui al comma 1, di effettuare elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati, nonché la loro eventuale comunicazione o diffusione soltanto in forma anonima ed aggregata tale da non rendere identificabili gli interessati.

Art. 5

(Trattamento dei dati)

1. L'ISVAP è il titolare del trattamento dei dati. In tale qualità sovrintende al corretto funzionamento della banca dati sinistri e all'osservanza delle disposizioni che regolano le modalità e i termini di comunicazione dei dati. I dati contenuti nella banca dati sinistri sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'ISVAP adotta le misure tecniche, logiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento della banca dati sinistri, nonché la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Capo III - Modalità di organizzazione e funzionamento della banca dati sinistri

Art. 6

(Obblighi di comunicazione delle imprese)

1. I dati per l'alimentazione della banca dati sinistri sono comunicati all'ISVAP, dal momento del pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia e fino alla definizione del sinistro, da parte:
 - a) dell'impresa che ha ricevuto la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del decreto;
 - b) dell'impresa che ha ricevuto la denuncia di sinistro del danneggiante o, in mancanza, la richiesta di risarcimento del danneggiato, nel caso di sinistri soggetti alla procedura di risarcimento di cui all'articolo 148 del decreto.

2. I dati da comunicare sono indicati nell'allegato 1 e sono relativi alle seguenti categorie:
 - a) elementi identificativi dei sinistri;
 - b) elementi identificativi dei contraenti, dei proprietari e dei conducenti dei veicoli coinvolti nei sinistri;
 - c) elementi identificativi dei veicoli coinvolti nei sinistri;
 - d) elementi identificativi dei danneggiati dal sinistro;
 - e) elementi identificativi dei professionisti incaricati in relazione al sinistro;
 - f) elementi identificativi delle carrozzerie o autofficine di riparazione dei veicoli coinvolti nel sinistro;
 - g) elementi identificativi delle Autorità, dei testimoni e dei presidi di Pronto Soccorso eventualmente intervenuti in relazione al sinistro;
 - h) elementi di valutazione del danno alle cose e/o alle persone. In caso di danni alle cose: parti danneggiate; in caso di danni alle persone: sedi delle lesioni, classificate in base a zone anatomiche predeterminate o eventuale decesso;
 - i) elementi identificativi dei pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro, ivi inclusi i beneficiari.

Art. 7

(Modalità e termini di comunicazione dei dati)

1. Le imprese comunicano all'ISVAP i dati relativi al sinistro secondo principi di esattezza e completezza, con le modalità tecniche stabilite dall'ISVAP con provvedimento.
2. Le imprese comunicano i dati di cui all'articolo 6 relativi a ciascun sinistro mediante trasmissione per via telematica, entro venti giorni dal pervenimento della richiesta di risarcimento o della denuncia.
3. Le imprese comunicano, entro il termine di venti giorni dall'acquisizione, gli ulteriori dati acquisiti successivamente alla trasmissione effettuata ai sensi del comma 2.
4. Le imprese sono tenute ad apportare ogni rettificazione o cancellazione dei dati che si renda necessaria e a darne notizia all'ISVAP entro venti giorni.

5. Le imprese assumono adeguate misure al fine di assicurare la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati e delle comunicazioni in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8

(Ricevimento, convalida e registrazione dei dati)

1. Il processo di gestione della banca dati sinistri si articola nelle seguenti fasi ed attività:
 - a) ricevimento delle comunicazioni;
 - b) convalida e registrazione dei dati;
 - c) consultazione da parte dei soggetti abilitati.
2. Al ricevimento dei dati l'ISVAP verifica che gli stessi siano stati comunicati secondo le modalità previste dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 1 e in caso di esito positivo provvede alla loro convalida entro quindici giorni.
3. Qualora i dati trasmessi non superino la verifica di cui al comma 2, l'ISVAP ne dà informativa alle imprese di assicurazione, affinché provvedano ad una nuova comunicazione con le necessarie integrazioni o correzioni entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. I dati sono registrati nella banca dati sinistri per cinque anni dalla data di definizione di ciascun sinistro.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, i dati relativi a ciascun sinistro definito sono riversati su altro supporto informatico gestito dall'ISVAP. L'ISVAP comunica i dati esclusivamente per esigenze di giustizia penale o a seguito di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Trascorsi cinque anni dal riversamento dei dati di cui al comma 5, i dati che permettono di identificare le persone fisiche e giuridiche coinvolte a vario titolo nei sinistri vengono cancellati; i restanti dati vengono conservati su altro supporto informatico in forma anonima e non possono essere utilizzati al fine di identificare nuovamente gli interessati.
7. L'ISVAP può diffondere i dati a scopi statistici ed in forma aggregata per le finalità di cui all'articolo 135, comma 1, del decreto con tecniche che non permettono di identificare anche indirettamente gli interessati.

Capo IV - Consultazione della banca dati sinistri

Art. 9

(Soggetti aventi diritto alla consultazione)

1. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca dati sinistri per esclusive finalità di prevenzione, accertamento e repressione di reati o comportamenti fraudolenti.
2. La consultazione della banca dati sinistri e il trattamento delle informazioni acquisite è limitato ai dati pertinenti e non eccedenti rispetto al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca dati sinistri mediante i soggetti abilitati di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 10

(Organi giudiziari e pubbliche amministrazioni)

1. Le modalità tecniche di consultazione della banca dati sinistri da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore sono stabilite mediante specifici accordi con l'ISVAP, anche nell'ambito delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 11

(Imprese di assicurazione, CONSAP e UCI)

1. La consultazione della banca dati sinistri è effettuata nell'ambito di richieste o procedimenti di liquidazione di sinistri all'esame delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI ed è finalizzata alla verifica della situazione storica collegata al caso in esame.
2. Le imprese, la CONSAP e l'UCI comunicano all'ISVAP gli estremi identificativi dei soggetti per i quali, in ragione della connessione con l'attività svolta su loro incarico, intendono richiedere l'abilitazione alla consultazione della banca dati sinistri, con l'indicazione dei relativi requisiti e secondo le modalità previste nell'allegato 2. L'ISVAP rilascia o nega l'abilitazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo la procedura di cui all'allegato 2, fornendo per ciascuno dei soggetti abilitati un distinto codice identificativo.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a segnalare entro cinque giorni all'ISVAP la perdita dei requisiti che legittimano la consultazione da parte dei soggetti abilitati.
4. Salvi comunque gli obblighi e la responsabilità delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI, i responsabili e il personale delle strutture e degli uffici mediante i quali è effettuata la consultazione sono obbligati a mantenere il segreto sugli elementi informativi acquisiti e sono personalmente responsabili per la violazione degli obblighi di riservatezza derivanti dal trattamento delle informazioni acquisite tramite consultazione della banca dati sinistri e dalla loro utilizzazione o divulgazione a terzi per finalità non consentite dalla legge o comunque estranee alle finalità per le quali la banca dati sinistri è stata istituita.

Art. 12

(Modalità di consultazione da parte degli organi giudiziari e delle pubbliche amministrazioni)

1. Gli organi giudiziari e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore consultano la banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di ricerca utilizzate anche contestualmente:
 - a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;
 - b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche;
 - c) targhe dei veicoli.

2. La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) batch, che permette l'acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 3;
 - b) on line, che permette l'immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 4.
3. Con la consultazione *batch* la banca dati sinistri fornisce, in riscontro all'inoltro via *file* di una lista di targhe, di codici fiscali e di partite IVA, un *file* contenente il numero di ricorrenze presenti per ciascuna targa, codice fiscale o partita IVA immessa.
4. Con la consultazione *on line* la banca dati sinistri fornisce evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) e la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l'interrogazione. La banca dati sinistri fornisce altresì per ciascuno dei suddetti sinistri le informazioni relative a:
 - a) data e luogo del sinistro;
 - b) targhe dei veicoli coinvolti;
 - c) denominazione delle imprese coinvolte;
 - d) ubicazione del danno alle cose;
 - e) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
 - f) pagamenti per danni a cose e/o persone determinati dal sinistro;
 - g) nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere b), d) e), f), g) e i).

Art. 13

(Modalità di consultazione da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI)

1. Le imprese di assicurazione, la CONSAP e l'UCI consultano la banca dati sinistri in base alle seguenti chiavi di ricerca, utilizzate anche contestualmente:
 - a) cognome, nome, luogo, data di nascita e codice fiscale di persone fisiche;
 - b) ragione/denominazione sociale e partita IVA di persone giuridiche;
 - c) targhe dei veicoli.
2. I soggetti abilitati di cui all'articolo 11, comma 2 avviano la consultazione della banca dati sinistri indicando il numero di sinistro in relazione al quale richiedono la consultazione.
3. La consultazione può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a) batch, che permette l'acquisizione via file delle informazioni di cui al comma 4;
 - b) on line, che permette l'immediata visualizzazione e stampa delle informazioni di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al comma 6, al ricorrere delle condizioni previste dallo stesso comma.
4. Con la consultazione *batch* la banca dati sinistri fornisce, in riscontro all'inoltro via file di una lista di targhe, di codici fiscali e di partite IVA, un file contenente il numero di ricorrenze presenti per ciascuna targa, codice fiscale e partita IVA immessa.

5. Con la consultazione on line la banca dati sinistri fornisce evidenza del numero dei sinistri nei quali risultino coinvolti il nominativo (identificato dal codice fiscale o dalla partita IVA) o la targa del veicolo sui quali è stata effettuata l'interrogazione.
6. Con la consultazione on line la banca dati sinistri è altresì in grado di fornire, per ciascuno dei suddetti sinistri, le informazioni relative a:
 - a) data e luogo del sinistro;
 - b) targhe dei veicoli coinvolti;
 - c) ubicazione del danno alle cose;
 - d) presenza e tipo della lesione in caso di danno alla persona;
 - e) nominativi (identificati dal codice fiscale o dalla partita IVA) dei soggetti a vario titolo coinvolti ed i rispettivi ruoli, come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere b), d) e), f), g) e i).
7. La consultazione dei dati di cui al comma 6 è consentita ai soggetti abilitati di cui all'articolo 11, comma 2 in presenza di parametri di significatività, indicatori di possibili fenomeni fraudolenti, individuati e periodicamente aggiornati con provvedimento dall'ISVAP sulla base dell'esperienza maturata nel sistema. Al di fuori dei suddetti parametri, qualora dal fascicolo di sinistro emergano elementi significativi sotto il profilo della potenziale esistenza di comportamenti fraudolenti, i soggetti abilitati possono comunque consultare le informazioni attivando una apposita funzionalità, tracciata dal sistema informatico.

Art. 14

(Tracciatura delle consultazioni)

1. Ogni consultazione della banca dati sinistri da parte delle imprese di assicurazione, della CONSAP e dell'UCI, è registrata e memorizzata dall'ISVAP con l'indicazione del codice identificativo del soggetto che ha effettuato la consultazione, della data e dell'ora della consultazione, delle chiavi di ricerca, del numero di sinistro e dei dati consultati.
2. L'ISVAP esegue controlli sulle consultazioni effettuate dai soggetti abilitati, anche attraverso verifiche periodiche o a campione.
3. In caso di consultazione irregolare, l'ISVAP sospende o revoca l'abilitazione del soggetto che ha operato la consultazione secondo le modalità previste nell'allegato 2.
4. Ferme le responsabilità personali per la consultazione illegittima della banca dati sinistri, l'ISVAP può sospendere le abilitazioni alla consultazione rilasciate all'impresa di assicurazione, alla CONSAP e all'UCI nel caso in cui sia configurabile una corresponsabilità degli stessi per omesso controllo o per disfunzioni organizzative tali da aver consentito la sistematica reiterazione della violazione, anche commessa da parte di distinti soggetti abilitati.

Capo V – Diritti degli interessati

Art. 15

(Modalità di esercizio)

1. Gli interessati possono esercitare presso l'ISVAP il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati sinistri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 16

(Trasferimento dei dati)

1. I dati che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono presenti nella banca dati sinistri istituita con l'articolo 2, comma 5-quater del decreto legge 28 marzo 2000 n. 70, convertito con legge 26 maggio 2000, n. 137 e successive modifiche, operativa dal 1° gennaio 2001, sono trasferiti nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del decreto.

Art. 17

(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008)

1. Nel foglio "Altre informazioni" del modello di denuncia di sinistro di cui all'allegato 2 al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, le parole " richieste ai sensi dell'art. 135 D.lgs. n. 209 del 2005 - Codice delle assicurazioni private" sono sostituite dalle parole: "richieste ai sensi dell'art. 135 D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private per l'alimentazione della banca dati sinistri istituita presso l'ISVAP per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore della assicurazione r.c.auto."

Art. 18

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, secondo i termini stabiliti dall'articolo 20:
 - a) il provvedimento ISVAP n. 1764 del 21 dicembre 2000;
 - b) il provvedimento ISVAP n. 2065 del 15 marzo 2002;
 - c) il provvedimento ISVAP n. 2179 del 10 marzo 2003;
 - d) l'articolo 5 del provvedimento ISVAP n. 2495 del 21 dicembre 2006;
 - e) la circolare ISVAP n. 444 del 7 maggio 2001;
 - f) la circolare ISVAP n. 505 del 23 maggio 2003.

Art. 19

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, 7, 8, commi 2 e 3, 12, 13 e 17 entrano in vigore decorsi diciotto mesi dalla data di cui al comma 1.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

(Gli allegati sono disponibili sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.isvap.it/normativa/regolamenti)

Regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009 (G.U. n. 151 del 2 luglio 2009)

Regolamento recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento di cui all'articolo 41, comma 2, decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

adotta il seguente

Regolamento

INDICE

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Titolo II - Indici ammissibili e modalità di indicizzazione

- Art. 4 (Indici azionari ammissibili)
- Art. 5 (Altri valori di riferimento ammissibili)
- Art. 6 (Modalità di indicizzazione)

Titolo III - Sicurezza e negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche

- Art. 7 (Attivi a copertura delle riserve tecniche)
- Art. 8 (Rischio di concentrazione)

Titolo IV - Rischio demografico e margine di solvibilità richiesto

- Art. 9 (Rischio demografico)
- Art. 10 (Margine di solvibilità)

Titolo V - Modifiche regolamentari

Art. 11 (Modifiche all'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008)

Art. 12 (Modifiche all'articolo 12 della circolare ISVAP n. 551/D dell'1 marzo 2005)

Art. 13 (Modifiche all'articolo 2, comma 1, lett. n), del Regolamento ISVAP n.19 del 14 marzo 2008)

Titolo VI - Disposizioni per contratti unit linked

Art. 14 (Contratti *unit linked* collegati a OICR con prestazioni indicizzate)

Titolo VII - Disposizioni finali

Art. 15 (Abrogazioni)

Art. 16 (Pubblicazione)

Art. 17 (Entrata in vigore)

Titolo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 41, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “contratto *index linked*”: il contratto di assicurazione sulla vita di cui all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in cui le prestazioni sono direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento;
 - b) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - c) “imprese” o “imprese di assicurazione”: le imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato Terzo;
 - d) “ISVAP”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 - e) “mercato regolamentato”: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell’intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all’OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria;
 - f) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione;
 - g) “rischio di performance”: uno dei profili di cui si compone il rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia minima di conservazione del capitale o di interesse: è il rischio che il valore degli attivi destinati a copertura delle riserve tecniche non sia tale da consentire la conservazione o la rivalutazione del capitale fino all’ammontare minimo garantito;
 - h) “rischio di base”: uno dei profili di cui si compone il rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, derivante dal rilascio al contraente di una garanzia di adeguamento del capitale in funzione dell’andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento: è il rischio che gli attivi destinati a copertura, seppur gestiti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, non consentano di replicare l’andamento del valore dell’indice azionario o del diverso valore di riferimento

- e quindi di far fronte alle prestazioni assicurate variabili in funzione di tale andamento;
- i) "rischio di "controparte": uno dei profili di cui si compone il rischio di investimento, come definito dal Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, connesso alla qualità dell'ente emittente o della controparte degli strumenti finanziari, inclusi quelli derivati, destinati a copertura delle riserve tecniche dei contratti di cui trattasi: è il rischio che l'ente emittente o la controparte non adempia ai propri obblighi contrattuali.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana ed alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.
2. Il presente Regolamento non si applica ai contratti con prestazioni indicizzate al costo della vita stipulati in base a tariffe approvate in epoca anteriore dell'entrata in vigore del decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.
3. Le imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato membro ed ammesse ad operare sul territorio della Repubblica italiana sono tenute ad osservare le disposizioni di cui al Titolo II e al Titolo VI.

Titolo II

Indici ammissibili e modalità di indicizzazione

Art. 4

(Indici azionari ammissibili)

1. Gli indici azionari a cui possono essere collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) sono costruiti su azioni, negoziate su mercati regolamentati liquidi ed attivi di uno Stato appartenente all'OCSE;
 - b) sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria e replicabili;
 - c) sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in termini di numerosità e composizione relativa, delle azioni sottostanti;
 - d) sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi, indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti le azioni su cui sono costruiti;
 - e) sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e predefiniti, resi disponibili agli interessati, che disciplinano anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcune delle azioni su cui sono costruiti;
 - f) sono pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza giornaliera.
2. Ai fini del comma 1, lettera c), un indice si considera adeguatamente diversificato qualora la relativa composizione è tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell'indice non influenzano indebitamente il rendimento dell'intero indice.

Art. 5

(Altri valori di riferimento ammissibili)

1. Gli altri valori di riferimento a cui possono essere collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti index linked sono rappresentati esclusivamente da:
 - a) indici obbligazionari;
 - b) indici sull'inflazione.
2. Gli indici obbligazionari di cui al comma 1, lettera a) soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) sono costruiti su obbligazioni negoziate su mercati regolamentati liquidi ed attivi e soddisfano comunque i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, fatta eccezione per la lettera b);
 - b) sono pubblici, comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria e replicabili;
 - c) sono caratterizzati da una adeguata diversificazione, in termini di numerosità e composizione relativa, delle obbligazioni sottostanti;
 - d) sono calcolati con cadenza giornaliera da soggetti terzi, indipendenti rispetto alle imprese di assicurazione e agli emittenti le obbligazioni su cui sono costruiti;
 - e) sono calcolati in base a criteri di determinazione oggettivi e predefiniti, resi disponibili agli interessati, che disciplinano anche le modalità di sostituzione o eliminazione di alcune delle obbligazioni su cui sono costruiti;
 - f) sono pubblicati su quotidiani di diffusione nazionale con cadenza giornaliera.
3. Ai fini del comma 2, lettera c), un indice si considera adeguatamente diversificato qualora la relativa composizione è tale che le oscillazioni dei prezzi o le transazioni riguardanti una componente dell'indice non influenzano indebitamente il rendimento dell'intero indice.
4. Gli indici sull'inflazione di cui al comma 1, lettera b), soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) sono comunemente utilizzati dalla comunità finanziaria;
 - b) sono calcolati periodicamente da enti o organismi statistici pubblici, nazionali e sovranazionali;
 - c) è chiaramente definita nelle condizioni di polizza la configurazione dell'indice;
 - d) sono utilizzati a copertura delle relative riserve tecniche attivi aventi indicizzazione, durata, flussi finanziari, profili di liquidabilità e caratteristiche coerenti con i corrispondenti impegni contrattuali. A tali attivi si applicano le disposizioni sul merito di credito dell'ente emittente previste all'articolo 7.
5. Le prestazioni e i valori di riscatto non possono comunque in alcun modo essere collegati, direttamente o indirettamente, a indici o altri valori di riferimento relativi a merci, variabili climatiche, operazioni di cartolarizzazione effettuate anche in maniera sintetica, ovvero a derivati del credito.

Art. 6

(Modalità di indicizzazione)

1. Le modalità di indicizzazione agli indici azionari e agli altri valori di riferimento di cui agli articoli 4 e 5 devono essere semplici e soddisfare il requisito di agevole comprensibilità da parte del contraente.
2. Il profilo di rischio assunto attraverso l'indicizzazione deve poter essere replicabile dall'impresa attraverso una gestione finanziaria che utilizzi solo posizioni d'investimento in acquisto non derivate.
3. In ogni caso la modalità di indicizzazione non può determinare un rischio per i contraenti superiore a quello che può essere assunto dall'impresa ai sensi della normativa in materia di copertura delle riserve tecniche.

Titolo III

Sicurezza e negoziabilità degli attivi a copertura delle riserve tecniche

Art. 7

(Attivi a copertura delle riserve tecniche)

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti index linked sono rappresentati, con la massima approssimazione possibile, dalle quote rappresentanti l'indice azionario o l'altro valore di riferimento di cui agli articoli 4 e 5 oppure da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa l'indice azionario o l'altro valore di riferimento.
2. Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante l'impiego di titoli strutturati sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) sono emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da enti locali o da enti pubblici di Stati dello Spazio Economico Europeo o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, ovvero da soggetti residenti in Stati appartenenti all'OCSE, sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale ai sensi della normativa nazionale vigente o dell'equivalente regolamentazione dello Stato estero;
 - b) agli Stati, enti o soggetti di cui alla lettera a) è attribuita, all'emissione e durante tutta la durata contrattuale, da almeno due primarie agenzie di *rating* una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine; il requisito è rispettato anche nel caso in cui la classe sia stata attribuita da una sola primaria agenzia di *rating*, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore;
 - c) sono negoziati su mercati regolamentati liquidi e attivi;
 - d) non contengono clausole di subordinazione che attribuiscono all'attivo un grado inferiore nei pagamenti rispetto ad altri creditori.
3. Qualora la copertura delle riserve tecniche avvenga mediante la combinazione di titoli obbligazionari e di strumenti finanziari derivati, al titolo obbligazionario si applicano i requisiti

di cui al comma 2, fatta eccezione, con riferimento alla lettera a), all'assoggettamento a vigilanza prudenziale dell'ente emittente, e agli strumenti finanziari derivati le disposizioni di cui al provvedimento ISVAP del 19 luglio 1996 n. 297 e successive modifiche e integrazioni. Il requisito di rating minimo di cui al comma 2, lettera b), non si applica nel caso di titoli obbligazionari emessi da soggetti residenti in Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo sottoposti a vigilanza prudenziale a fini di stabilità su base individuale, a condizione che esistano accordi di collaborazione sullo scambio di informazioni tra l'ISVAP e l'autorità di vigilanza competente.

4. Le condizioni di cui al comma 2, lettera c), sono derogabili qualora il rischio di performance sia a carico dell'impresa. In questi casi le imprese concludono accordi con l'emittente, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) che consentano alle imprese di disporre della liquidità necessaria per assolvere agli impegni nei confronti dei contraenti anche in corso di contratto senza necessità di ricorrere a mezzi propri. Copia degli accordi è conservata presso l'impresa.
5. Le condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui le imprese attuino una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti. Restano ferme le disposizioni dettate dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto.

Art. 8

(Rischio di concentrazione)

1. Il limite di esposizione, per singolo emittente, del complesso degli investimenti destinati a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti index linked non può superare il 10% del totale delle riserve tecniche relative a tali contratti; l'esposizione massima per gruppo, ivi incluso il gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione, non può superare il 20%.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alla quota di portafoglio riferita ai contratti per i quali le imprese attuano una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto relativi ai contratti.
3. Non rientrano nei limiti di esposizione di cui al comma 1, gli investimenti in titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da enti locali o da enti pubblici di Stati dello Spazio Economico Europeo o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri.
4. L'organo amministrativo può prevedere per limitati periodi di tempo, in considerazione dell'attività dell'impresa e del graduale sviluppo del portafoglio, limiti di concentrazione superiori a quelli previsti al comma 1. Le motivazioni ed il periodo di tempo entro il quale l'impresa intende ricondurre l'esposizione entro i limiti fissati al comma 1 sono indicati in una specifica delibera, da trasmettere all'ISVAP entro 15 giorni dalla relativa adozione.

Titolo IV

Rischio demografico e margine di solvibilità richiesto

Art. 9

(Rischio demografico)

1. I contratti classificati nel ramo III di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto, sono caratterizzati dalla presenza di un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico.
2. Le imprese nella determinazione delle coperture assicurative in caso di decesso tengono conto, ai fini del rispetto del principio di cui al comma 1, dell'ammontare del premio versato dal contraente.

Art. 10

(Margine di solvibilità)

1. Nel caso in cui le imprese attuino una politica di replicazione diretta degli impegni assunti mediante l'acquisto delle quote rappresentanti gli indici azionari o gli altri valori di riferimento cui sono collegate le prestazioni o i valori di riscatto, ed a condizione che l'impresa sia dotata di un sistema di misurazione e gestione dei rischi adeguato alla tecnica di copertura degli impegni assunti e in grado di ridurre al minimo il rischio di base, il margine di solvibilità è calcolato in misura ridotta secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), punti 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008.
2. Nel caso in cui, in conseguenza degli impegni assunti, le imprese assumano esclusivamente il rischio di controparte e l'esposizione degli investimenti, per singolo emittente o gruppo, non superi il 3% del complesso delle riserve tecniche relative ai contratti index linked, ad esclusione delle riserve tecniche dei contratti per i quali l'impresa attua una politica di replicazione diretta degli impegni assunti, il margine di solvibilità è calcolato in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), punti 2, 3 e 4 del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008; la base di calcolo cui è commisurato il margine di solvibilità richiesto è individuata nella quota di riserve tecniche corrispondenti agli attivi che rispettano tale condizione.

Titolo V

Modifiche regolamentari

Art. 11

(Modifiche all'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008)

1. All'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
 - “4. In ogni caso nella determinazione delle riserve tecniche l'impresa tiene conto di ogni fattore di rischio che possa influire sul grado di sicurezza e negoziabilità degli attivi e costituisce un accantonamento a fronte del rischio di credito e di liquidità.

5. Ai fini del comma 4 il tasso di interesse da utilizzare nelle valutazioni deve essere ridotto per tener conto di un margine prudenziale che rappresenti la compensazione per il rischio di credito e di liquidità degli attivi a copertura rispetto ad un analogo attivo privo di rischio.”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 12 della circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005)

1. All'articolo 12 della circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
- “2.bis. Relativamente ai contratti *index linked* emessi successivamente all'entrata in vigore del Regolamento ISVAP n. 32 dell'11 giugno 2009 in materia di contratti *index linked* le imprese pubblicano giornalmente, almeno su un quotidiano a diffusione nazionale e sul proprio sito *internet*, i valori di riscatto espressi in funzione di un capitale assicurato nozionale di 100 euro. I valori sono aggiornati con cadenze coerenti con la valorizzazione prevista in polizza e comunque almeno settimanalmente.”.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 2, comma 1, lettera n), del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera n) del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008 le parole: “comprende almeno i” sono sostituite dalle parole: “comprende almeno uno dei”.

Titolo VI

Disposizioni per contratti unit linked

Art. 14

(Contratti unit linked collegati a OICR con prestazioni indicizzate)

1. Alle imprese non è consentito collegare le prestazioni dei contratti di cui all'articolo 41 comma 1 del decreto ad OICR indicizzati in base ad algoritmi che non rispondano alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento per i contratti *index linked*.

Titolo VII

Disposizioni finali

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati secondo i termini di cui all'articolo 17:
- a) la circolare ISVAP n. 451 del 24 luglio 2001;
 - b) la circolare ISVAP n. 332 del 25 maggio 1998;

- c) gli articoli 25 e 31 della circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo 2005;
- d) la circolare ISVAP n. 507 del 10 giugno 2003.

Art. 16

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito dell'ISVAP.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente Regolamento entra in vigore il 1° novembre 2009.
2. Le disposizioni sui limiti di concentrazione di cui all'articolo 8 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2010. Gli attivi a copertura dei contratti index linked stipulati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento non sono considerati nel calcolo dei limiti di concentrazione, fino a quando l'impresa non emette nuovi contratti ai sensi ed agli effetti del presente Regolamento.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2703 dell'11 giugno 2009

Autorizzazione di Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 2009.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTA l'istanza del 26 marzo 2009 con la quale Alleanza Toro S.p.A. ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 29 maggio 2009;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da Alleanza Toro S.p.A. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'11 giugno 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Alleanza Toro S.p.A. con sede in Torino, via Mazzini n. 53, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami vita di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2704 dell'11 giugno 2009

Autorizzazione del conferimento, mediante scorporo, di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, e dell'azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, a favore di Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Decadenza di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e danni.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle scissioni;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a Alleanza Assicurazioni S.p.A. con sede in Milano, viale Luigi Sturzo n. 35;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2284 del 22 giugno 2004 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciata a Ronda S.p.A., oggi Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, via Mazzini n. 53 e i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2703 dell'11 giugno 2009 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciato ad Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino, via Mazzini n. 53;

VISTA l'istanza congiunta presentata il 27 marzo 2009 con la quale Alleanza Toro S.p.A. e Alleanza Assicurazioni S.p.A. hanno chiesto l'autorizzazione al conferimento, mediante scorporo, di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.A. a favore di Alleanza Toro S.p.A.;

VISTA l'istanza congiunta presentata il 27 marzo 2009 con la quale Alleanza Toro S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. hanno chiesto l'autorizzazione al conferimento, mediante scorporo, dell'azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.A. a favore di Alleanza Toro S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 29 maggio 2009;

ACCERTATO che Alleanza Toro S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto dei conferimenti;

CONSIDERATO che le operazioni di conferimento e le modifiche statutarie che le stesse comportano non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa conferitaria Alleanza Toro;

CONSIDERATO che le operazioni di conferimento soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

TENUTO CONTO che, a seguito dell'operazione di conferimento con effetto giuridico e contabile il 30 settembre 2009, ricorrono i presupposti di cui all'articolo 240, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per l'emanazione del provvedimento di decadenza di Toro Assicurazioni S.p.A. dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita e danni;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'11 giugno 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento delle citate istanze;

Dispone

Art. 1

1. E' autorizzato il conferimento, mediante scorporo, di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, a favore di Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino, con effetto giuridico e contabile il 30 settembre 2009, con le modifiche statutarie che l'operazione comporta.
2. E' autorizzato il conferimento, mediante scorporo, dell'azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, a favore di Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino, con effetto giuridico e contabile il 30 settembre 2009, con le modifiche statutarie che l'operazione comporta.

Art. 2

1. Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, per effetto del conferimento dell'azienda assicurativa ad Alleanza Toro S.p.A., decade, con effetto il 30 settembre 2009, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita e danni.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2705 dell'11 giugno 2009

Fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano e di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, in Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO il regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008 recante le procedure di autorizzazione delle fusioni;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate ad Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

VISTO il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate ad Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano, viale Luigi Sturzo n. 35;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2284 del 22 giugno 2004 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita rilasciata a Ronda S.p.A., oggi Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, via Mazzini n. 53 e i successivi provvedimenti autorizzativi e di decadenza da tutte le autorizzazioni;

VISTO il provvedimento ISVAP n. 2704 dell'11 giugno 2009 di autorizzazione del conferimento mediante scorporo di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e dell'azienda assicurativa di Toro Assicurazioni S.p.A. a favore di Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino;

VISTA l'istanza congiunta presentata in data 27 marzo 2009 con la quale Toro Assicurazioni S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A. hanno chiesto l'autorizzazione della fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Toro Assicurazioni s.p.a in Assicurazioni Generali s.p.a;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi pervenuti da ultimo in data 29 maggio 2009;

ACCERTATO che la società incorporante Assicurazioni Generali S.p.A. dispone del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della fusione;

CONSIDERATO che l'operazione di fusione e le modifiche statutarie che la stessa comporta non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa incorporante Assicurazioni Generali S.p.A.;

RILEVATO che l'operazione di fusione soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'11 giugno 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

E' autorizzata la fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano e di Toro Assicurazioni S.p.A., con sede in Torino, in Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste, con effetto giuridico e contabile il 1° ottobre 2009 e con le modifiche statutarie che l'operazione comporta.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2706 del 12 giugno 2009

Autorizzazione a DZ BANK AG Deutsche Zendral-Genossenschaftsbank, con sede in Frankfurt am Main (Germania), ad assumere, attraverso Finassimoco S.p.A., con sede in Segrate (MI), le partecipazioni di controllo in Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni ed in Assimoco Vita S.p.A., anch'esse con sede in Segrate (MI).

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA l'istanza pervenuta il 20 febbraio 2009, integrata da ultimo in data 7 aprile 2009, con la quale DZ BANKAG Deutsche Zendral-Genossenschaftsbank ha chiesto di essere autorizzata ad assumere, attraverso Finassimoco S.p.A., le partecipazioni di controllo in Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni ed in Assimoco Vita S.p.A.;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la nota del 24 aprile 2009, con la quale l'Autorità di vigilanza tedesca (Ba.Fin) ha comunicato di non ravvisare la presenza di elementi ostativi in merito alla suindicata operazione;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta dell'11 giugno 2009, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

DZ BANK AG Deutsche Zendral-Genossenschaftsbank, con sede in Frankfurt am Main (Germania), è autorizzata ad assumere, attraverso Finassimoco S.p.A. con sede in Segrate (MI), le partecipazioni di controllo in Assimoco S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni ed in Assimoco Vita S.p.A., anch'esse con sede in Segrate (MI).

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ed Alleanza Assicurazioni S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Alleanza Toro servizi assicurativi S.r.l..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 9 giugno 2009 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo, per il tramite della controllata Alleanza Assicurazioni S.p.A., nella società Alleanza Toro servizi assicurativi S.r.l..

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 139 del 5 giugno 2009	Regolamento (CE) N. 460/2009 della Commissione del 4 giugno 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interpretazione dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 16.
L 146 del 10 giugno 2009	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
L 147 del 10 giugno 2009	Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
L 147 del 10 giugno 2009	Rettifiche. Verbale di rettifica della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 339 del 21 dicembre 2007).
L 147 del 10 giugno 2009	Decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

<p>L 149 del 12 giugno 2009</p>	<p>Regolamento (CE) N. 495/2009 della Commissione del 3 giugno 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 3.</p>
<p>L 149 del 12 giugno 2009</p>	<p>Regolamento (CE) N. 494/2009 della Commissione del 3 giugno 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 27.</p>
<p>L 149 del 12 giugno 2009</p>	<p>Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.</p>
<p>C 135 del 13 giugno 2009</p>	<p>Comunicazione della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, riguardante gli enti legittimati a presentare ricorsi o azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva.</p>
<p>L 168 del 30 giugno 2009</p>	<p>Decisione n. 568/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale</p>

4. PARERI RESI
ALL'AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E
DEL MERCATO
(ART. 20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 28 maggio 2009

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione da parte di Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. della società BCC Vita S.p.a.

Si fa riferimento alla nota del 28 aprile 2009, prot. n. 0030225, pervenuta a questa Autorità in pari data, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM) ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all'acquisizione da parte di Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. (Gruppo Cattolica) della società BCC Vita S.p.a..

1. Premessa e descrizione dell'operazione

L'operazione consiste nella vendita da parte di ICCREA Holding s.p.a. (di seguito ICCREA) di (OMISSIS) azioni ordinarie di BCC Vita s.p.a., rappresentanti il (OMISSIS) del suo capitale sociale, alla Società Cattolica di Assicurazione soc. coop. (di seguito Cattolica), con conseguente acquisizione del controllo su BCC Vita da parte di quest'ultima società.

L'operazione era già stata oggetto di notificazione a codesta AGCM in data 27 ottobre 2008 e tuttavia, rispetto alla precedente comunicazione ed in pendenza dell'*iter* autorizzatorio ex art. (OMISSIS) del codice delle assicurazioni innanzi a questa Autorità, le parti hanno redatto un nuovo Patto Parasociale relativo alla *governance* di BCC Vita, ai sensi del quale Cattolica avrà il controllo esclusivo di BCC Vita, principalmente per via della disciplina dei diritti di veto di ICCREA in BCC. Conseguentemente, le parti hanno effettuato nuovamente la comunicazione.

Nell'ambito dell'operazione, le parti hanno assunto reciproci impegni di non concorrenza.

La conclusione dell'operazione è condizionata alla favorevole conclusione dei procedimenti di autorizzazione presso le Autorità competenti (ISVAP e AGCM).

Al riguardo, si segnala che l'istanza di autorizzazione all'Isvap ai sensi dell'art. (OMISSIS) del codice delle assicurazioni è stata inviata in data (OMISSIS) u.s.

2. Soggetto cedente e soggetto ceduto

ICCREA è la capogruppo dell'omonimo gruppo bancario e detiene il 100% del capitale sociale di BCC Vita.

Il gruppo è attivo, principalmente, nel settore del credito cooperativo.

Nel mercato assicurativo, il gruppo ICCREA è presente attraverso BCC Vita, nata per offrire prodotti e servizi assicurativi alla rete del credito cooperativo. In particolare, la società BCC Vita risulta autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV e V.

Si riporta, di seguito, il dato attinente alla raccolta premi nei rami vita in Italia al IV trimestre 2008 per la società BCC Vita.

In particolare:

- BCC Vita ha raccolto premi per (OMISSIS) circa, pari ad una quota di mercato vita dello (OMISSIS). La raccolta è concentrata prevalentemente nel ramo (OMISSIS).

3. Soggetto acquirente

Cattolica, capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni e vita ad eccezione della riassicurazione nel ramo V.

Il gruppo Cattolica opera in Italia nei mercati vita e danni, attraverso le seguenti compagnie di diritto italiano:

Rami vita

- Cattolica Previdenza S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI e nei rami danni 1 e 2;
- Berica Vita S.p.A. - *Joint venture* paritetica con il gruppo Banca Popolare di Vicenza – autorizzata all'esercizio della sola attività assicurativa nei rami I, III, IV e V;
- Lombarda Vita S.p.A., autorizzata all'esercizio della sola attività assicurativa nei rami I, III, IV e V;
- Risparmio & Previdenza S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III, IV, V e VI, all'attività riassicurativa nel ramo I ed all'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni 1 e 2;
- S. Miniato Previdenza S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V;

Rami danni

- C.I.R.A. S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione dei rami 10, 12 e 15;
- ABC Assicura S.p.A., - *joint venture* con il gruppo Banca Popolare di Vicenza - autorizzata

all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 e 18;

- Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni;
- TUA Assicurazioni S.p.A., controllata indiretta di Cattolica attraverso Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. (97%), autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17 e 18 e riassicurativa negli stessi rami ad eccezione dei rami 10, 12, 15, 16, 17 e 18.

A tutto il IV trimestre 2008, il gruppo Cattolica ha complessivamente raccolto in Italia, nei mercati vita e danni, premi (OMISSIS) circa, pari ad una quota di mercato del (OMISSIS) circa¹. Di questi, (OMISSIS) circa sono imputabili alla gestione vita (quota di mercato vita (OMISSIS)).

Nel mercato vita, il (OMISSIS) della produzione del gruppo Cattolica è rappresentato da polizze di ramo (OMISSIS), il (OMISSIS) da prodotti di ramo (OMISSIS), il (OMISSIS) da quelli di ramo (OMISSIS) ed il (OMISSIS) da quelli di ramo (OMISSIS). Marginale è la produzione negli altri rami.

4. Definizione dei mercati assicurativi interessati

- I mercati interessati dall'operazione in parola sono quelli individuati nei settori della produzione e della distribuzione dei singoli rami vita.
- Dal punto di vista geografico il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è a carattere locale (provinciale).

5. Mercato della distribuzione

In generale, la domanda assicurativa nel mercato vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso gli sportelli bancari e postali. A tutto il IV trimestre 2008, il 53,7% dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 23,8% dalle agenzie con mandato, il 10,1% circa dai promotori finanziari, marginalmente dai broker (1,3%) e da altre forme di vendita diretta (0,6%).

Nel dettaglio, a tutto il quarto trimestre 2008, BCC ha distribuito i prodotti assicurativi vita prevalentemente attraverso (OMISSIS) ed in modo meno rilevante attraverso (OMISSIS).

Per quanto riguarda, invece, il gruppo Cattolica, la distribuzione nei rami vita, avuto riguardo al medesimo periodo, è avvenuta prevalentemente attraverso (OMISSIS) e per il

¹ I dati relativi alla produzione del gruppo Cattolica e alle corrispondenti quote di mercato, aggiornati al IV trimestre 2008, sono stati calcolati facendo riferimento al totale della raccolta premi del portafoglio diretto italiano delle imprese appartenenti al gruppo medesimo e non già ai valori emergenti dal bilancio consolidato di gruppo.

Con riferimento alle imprese partecipate da Società Cattolica di Assicurazione al 50% (Berica Vita ed ABC Assicura), si precisa che la relativa produzione è stata attribuita interamente al gruppo Cattolica, del quale le predette società fanno parte, e nel cui bilancio consolidato le stesse sono integralmente contabilizzate.

residuo attraverso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS).

A livello provinciale Cattolica detiene quote di mercato rilevanti, avuto riguardo alla soglia di attenzione del 30%, solo nella provincia di (OMISSIS); superiori al (OMISSIS) a (OMISSIS).

Le quote per provincia di BCC non sono rilevanti ai fini concorrenziali (la quota relativa alla provincia di Brescia è (OMISSIS), mentre la quota più elevata è quella della provincia di (OMISSIS).

Pertanto, ad esito dell'operazione, considerato che Cattolica nella provincia di (OMISSIS) raggiunge una quota di mercato pari (OMISSIS) e che BCC, nelle province di (OMISSIS), raggiunge quote di mercato rispettivamente (OMISSIS) e (OMISSIS), l'operazione non determina modifiche sostanziali nella situazione competitiva del mercato della distribuzione.

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo vita derivanti dall'operazione di acquisizione del (OMISSIS) di BCC da parte di Cattolica, questa Autorità rileva che:

- sotto il profilo della produzione, le quote di mercato vita di entrambe le parti, congiuntamente considerate, non subiscono variazioni sostanziali in quanto la quota di mercato di BCC è irrilevante;
- sotto il profilo della distribuzione per provincia, non sono ravvisabili variazioni sostanziali rispetto alla situazione attuale.

In conclusione, nelle more dell'istruttoria di autorizzazione ai sensi dell'art. (OMISSIS) del d.lgs. 209/05, questa Autorità, considerato che l'acquisizione del controllo di BCC da parte di Cattolica non comporta mutamenti sostanziali degli attuali assetti di mercato, ritiene che l'operazione in parola non alteri l'equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

Distinti saluti

Il Vice Direttore Generale
(Flavia Mazzeola)

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento di capitale sociale di Arca Vita S.p.A., con sede in Verona

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 17 giugno 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria conseguente alla deliberazione assunta il 22 aprile 2009 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di Arca Vita S.p.A..

Per effetto dell'avvenuta sottoscrizione del deliberato aumento di capitale con contestuale versamento del 50% del relativo importo, il capitale sociale deliberato ammonta attualmente ad € 90.000.000.

* * * * *

Aumento di capitale sociale di Assimoco Assicurazioni S.p.A., con sede in Segrate (MI)

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 17 giugno 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alle deliberazioni assunte dall'Assemblea straordinaria del 19 dicembre 2008. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 65.000.000 ad euro 109.000.000.

* * * * *

Aumento di capitale sociale di ISI Insurance S.p.A., con sede in Verona

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 17 giugno 2009, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria conseguente alla deliberazione assunta il 22 aprile 2009 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di ISI Insurance S.p.A..

Per effetto dell'avvenuto versamento dell'intero aumento di capitale sociale, quest'ultimo ammonta alla attualità ad € 5.000.006.

* * * * *

5.2 TRASFERIMENTO DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, conseguente all'operazione di scissione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Nateus S.A. (già Naviga Mauretus N.V.) ad una nuova compagnia denominata Nateus N.V. e contestuale cambio di denominazione sociale della Nateus S.A. in Ethias S.A..

Trasferimento di portafoglio dalla Ethias Vie e dalla Ethias Droit Commun alla Ethias S.A..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza belga, Banking Finance and Insurance Commission, ha comunicato di aver approvato in data 16 dicembre 2008 il trasferimento del portafoglio assicurativo, conseguente all'operazione di scissione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Nateus S.A. (già Naviga Mauretus N.V.) ad una nuova compagnia denominata Nateus N.V, entrambe con sede in Belgio. A seguito dell'operazione Nateus S.A. ha variato la propria denominazione sociale in Ethias S.A..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che in data 3 febbraio 2009 l'Autorità di vigilanza belga ha altresì approvato il trasferimento di portafoglio, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dalla Ethias Vie e dalla Ethias Droit Commun alla Ethias S.A..

Le suddette operazioni non sono causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

5.4 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25
mag.	4,703	4,553	2,732	2,50	3,415	3,25
giug.	5,106	4,581	2,748	2,50	3,435	3,25
lug.	5,095	4,609	2,765	2,50	3,465	3,25
ago.	4,814	4,628	2,777	2,50	3,471	3,25
set.	4,804	4,647	2,788	2,50	3,485	3,25
ott.	4,780	4,663	2,798	2,50	3,497	3,25
nov.	4,743	4,687	2,812	2,50	3,515	3,25
dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'ideonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno IV- N. 6
Giugno 2009
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970 - 6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2009

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001

Intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Arte/Editoria

Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- | | |
|-----------------------|--|
| - abbonamenti | 0685082207 – 0685084124 |
| - vendita al pubblico | 0685082147 – 0685082591 |
| - fax | 0685084117 |
| - e – mail | venditeperiodici@ipzs |

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.
